

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 382/RE DEL 20 DICEMBRE 2021

Pratica n. 752/RE del 20/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sulla quota 32, sita in Comune di Fiano Romano, assegnata al sig. Bianchi Pietro, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE Dr.ssa Daniela Moscatelli	RESPONSABILE P.O. Dr.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dr. Agr. Fabio Genchi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa Daniela Moscatelli		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 382/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 20/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 382/RE DEL 20 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sulla quota 32, sita in Comune di Fiano Romano, assegnata al sig. Bianchi Pietro, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1, al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";
- VISTA la Deliberazione del CdA 24 Giugno 2021, n. 48, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'annualità 2020;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 23 Settembre 2021, n. 18/RE, 03 Novembre 2021, n. 32/RE e 26 Novembre 2021, n. 38/RE, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente, la variazione n. 7, la variazione n. 8 e la Variazione n. 9 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e ss.mm.ii., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito Dott. Camillo Paliani, notaio in Castelnuovo di Porto, dell'11 giugno 1954, repertorio n. 2817, registrato a Castelnuovo di Porto il 1° luglio 1954, al n. 4, vol. 58, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, in data 06 luglio 1954, al n. 20236 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Bianchi Pietro, fu Marino, nato a Verucchio (Forlì) il 28 luglio 1905, un appezzamento di terreno sito in comune di Fiano Romano, località varie, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota 32 della superficie di circa Ha 02.98.50, distinto in catasto al foglio 26, con il mappale 1/Ap, ed al foglio 33 con il mappale 49/P, successivamente introdotto al nuovo catasto foglio 26, particella 11 e foglio 33, particella 58, per la superficie complessiva di Ha 03.03.10, confinante a nord con accesso, ad est con accesso, a sud con quota 211 e ad ovest con quota 31. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Civile, dell'8 maggio 1981, Provvedimenti Speciali Vol. 2763/80, con la quale a seguito del decesso del sig. Bianchi Pietro, avvenuto in Fiano Romano il 06 febbraio 1972, è stato nominato il sig. Bianchi Sandro, nato a Fiano Romano il 1° marzo 1935, quale subentrante nel rapporto di assegnazione del fondo sito nel comune di Fiano Romano, costituente la descritta quota 32;

PRESO ATTO che, con dichiarazione di successione del sig. Bianchi Sandro, deceduto in Monterotondo il 1° settembre 1986, registrata all'Ufficio del Registro di Roma in data 27 febbraio 1987, den. n. 30, vol. 11575, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2, in data 22 agosto 1988, al n. 20166 del Registro Particolare, sono stati indicati eredi la moglie sig.ra D'Egidio Anna, nata a Ponzano il 15 marzo 1948, ed i figli sig.ri Bianchi Elisabetta, nata a Fiano Romano il 16 ottobre 1967, Bianchi Piera, nata a Fiano Romano il 22 ottobre 1969, e Bianchi Pietro, nato a Fiano Romano il 02 novembre 1971, i quali hanno accettato l'eredità ciascuno per i propri diritti;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Bianchi Pietro, nato a Fiano Romano il 02 novembre 1971, con istanza del 06 luglio 2021, prot. n. 5201, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla relativa cancellazione del vincolo di riservato dominio, è emerso che sul fondo rappresentato dalla quota 32, sito in Comune di Fiano Romano, assegnato al sig. Bianchi Pietro, gravavano ancora, alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione, debiti inevasi per un totale complessivo pari ad €. 128,80 (eurocentoventotto/80), comprensivi di interessi legali, somma che l'Arsial ha incassato con il sospeso n. 526 del 9 dicembre 2021;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni "allegato A" e "allegato 1" che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e le relazioni "allegato A" e "allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Bianchi Pietro, sopra generalizzato, con atto a rogito Dr. Camillo Paliani, dell'11 giugno 1954, repertorio n. 2817, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Fiano Romano, foglio 26, particella 11 e foglio 33, particella 58, per la superficie complessiva di Ha 03.03.10, costituente la quota 32 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Roma la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Bianchi Pietro, nato a Verucchio (Forlì) il 28 luglio 1905;

Matricola: n. 0136/R;

Contratto: dell'11 giugno 1954, n. 30;

Quota: n. 32, comune di Fiano Romano, località varie;

Dati Catastali: foglio 26, particella 11 e foglio 33, particella 58, per la superficie complessiva di Ha. 03.03.10;

Confini: confinante a nord con accesso, ad est con accesso, a sud con quota 211 e ad ovest con quota 31.

Con istanza del 06 luglio 2021, prot. n. 5201, l'avente titolo, il sig. Bianchi Pietro, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 32 si è provveduto a richiedere con nota prot. 1462 del 15 luglio 2021, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 315/RE del 16 settembre 2021, redatta dal tecnico incaricato Dott. Geol. Luigi Castiglione (ALL.1), dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, è emerso che per l'assegnazione in oggetto risultava a carico dell'assegnatario, alla data di presentazione dell'istanza di cancellazione, un debito residuo di 128,80 (eurocentoventotto/80), comprensivi di interessi legali, somma che l'Arsial ha incassato con il sospeso n. 526 del 9 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 20 dicembre 2021

Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Daniela Moscatelli

u
ALLEGATO 1 u

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,

Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa

**PROTOCOLLO INTERNO
N. 315/RE del 16/09/2021**

**All'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedura Comunitaria, Procedura Consip e Mepa
c.a. del Responsabile della PL 7/c
"Rapporto con Assegnatari e Partecipazioni Societarie"
Daniela Moscatelli
c.a. del Geom. Gualtiero Talucci**

**e, p.c. Al Dirigente ad interim Patrimonio
Dott. Agr. Fabio Genchi**

Oggetto: relazione tecnica riguardante la cancellazione vincolo riservato dominio. Riscontro protocollo interno n.ro 1462/2021.

Con riferimento al protocollo in oggetto riguardante la cancellazione di riservato dominio gravato sul fondo contraddistinto alla quota n.ro 32, assegnato al Sig. Bianchi Pietro, individuabile NCEU del comune di Fiano Romano, al foglio 26 particella 11 e al foglio 33 particella 58, per la superficie complessiva di Ha. 03.03.10., si comunica che dagli accertamenti effettuati presso gli archivi di ARSIAL, della documentazione e delle planimetrie storiche, è emerso l'inesistenza di servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche.

**Il Funzionario incaricato
Dr. Geol. Luigi Castiglione**



Luigi Castiglione
ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV.
AGR. LAZIO
FUNZIONARIO
17.09.2021 07:28:11
GMT+01:00